

REGOLAMENTO (CEE) N. 3119/89 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3294/86 che fissa il tasso di conversione da applicare per la conversione dei prelievi e delle restituzioni nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3087/89⁽⁴⁾, ha fissato un tasso di conversione agricolo specifico; che per semplificare l'iter amministrativo è opportuno utilizzare il tasso di conversione deciso per il calcolo degli importi compensativi monetari come tasso di conversione agricolo specifico nel settore del riso; che tale tasso è determinato a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/89⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3294/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

• 2. Il tasso di conversione agricolo specifico è costituito dal tasso di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione^(*).

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

2) L'articolo 1, paragrafo 3, gli articoli 2 e 3 e l'allegato sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (2) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
 (3) GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.
 (4) GU n. L 296 del 14. 10. 1989, pag. 9.
 (5) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.
 (6) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 8.